



# COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/12/2020

**OGGETTO: ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 IN MERITO A:INCREMENTI DELL'INDICE DI EDIFICABILITA';MODULAZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;INDIVIDUAZIONE AMBITI ESCLUSI DAL RECUPERO DEI PIANI TERRA.**

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **Dicembre** alle ore 20.45 in videoconferenza, previa convocazione nei modi e termini di legge, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti in videoconferenza:

Nominativo		Presente	Nominativo		Presente
Bonino Piergiorgio	Sindaco	SI	Masserano Mauro	Consigliere	SI
Bellù Alessandro	Consigliere	SI	Azzolini Cristiano	Consigliere	SI
Federici Alfredo Davide	Consigliere	SI	Mariani Alessio	Consigliere	SI
Derossi Giovanni	Consigliere	SI	Maisto Giacomo	Consigliere	AG
Guarisco Sara	Consigliere	SI	Mazza Fabio	Consigliere	SI
Franchetti Sara	Consigliere	SI	Spataro Giovanni	Consigliere	SI
Leoni William	Consigliere	SI			

Presenti : 12 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale, Assunta Torre.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Bonino Piergiorgio.

OGGETTO: ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 IN MERITO A:INCREMENTI DELL'INDICE DI EDIFICABILITA';MODULAZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;INDIVIDUAZIONE AMBITI ESCLUSI DAL RECUPERO DEI PIANI TERRA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata e la Geom. Cristina Dosso Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia privata ed Ambiente.

PREMESSO che il Comune di Cassina Rizzardi:

- è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/12/2012, pubblicato sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 20/03/2013, oggetto di successiva variante SUAP ai sensi dell'art. 97 della LR 12/2005 e art. 8 DPR 160/2010 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2015 e pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 30/09/2015;
- in data 20/03/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 ha prorogato la validità del Documento di Piano del P.G.T. ai sensi della L.R. 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017;
- in data 30/07/2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 ha approvato definitivamente la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per l'inserimento nello strumento urbanistico del "progetto di piano particolareggiato d'attuazione (P.P.A.) del Parco del Lura, pubblicando l'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n° 45 del 04 novembre 2020;

PREMESSO inoltre che in data 26/11/2019 è stata approvata la L.R. n. 18/2019 avente per oggetto *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"* e che la stessa è entrata in vigore in data 14/12/2019;

PRESO ATTO che la sopra citata Legge Regionale 18/2019 ha introdotto modifiche alla L.R. 12/2005, ed in particolare:

- all'art. 11 ha previsto l'introduzione dei nuovi commi da 5 a 5-septies, per i quali *"per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento.."* (comma 5) con possibilità in capo ai comuni di *"...escludere aree o singoli immobili..."* dall'applicazione di tali incrementi (commi 5-ter, 5-quater);
- all'art. 43 ha previsto l'introduzione del nuovo comma 2-quinquies per il quale *"La Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione"* per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono finalità di efficientamento energetico, sicurezza o riqualificazione ambientale, ecc., fatta salva la possibilità in capo ai comuni di modulare tale riduzione del contributo;
- all'art. 43 ha previsto inoltre l'introduzione del nuovo comma 2-sexies per il quale *"è prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata: a) entro un minimo del trenta ed un*

*massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato”;*

- ha modificato e sostituito l'art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005, prevedendo la possibilità in capo ai comuni di deliberare ulteriori riduzioni degli oneri previsti per alcune tipologie di intervento stabilendo che *“per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, [...] gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni”;*

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione nr. XI/3508 del 05/08/2020 ha approvato i criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT previsto dall'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005, così come modificato dalla L.R. 18/2019;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione nr. XI/3509 del 05/08/2020 ha approvato i criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 43 comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, così come modificato dalla L.R. 18/2019;

PRESO ATTO che la sopra citata Legge Regionale 18/2019 ha esteso l'applicazione della norme previste dalla L.R. 7/2017 (relativa al recupero ai fini abitativi dei seminterrati) anche al recupero ai fini abitativi dei piani terra, con specifico art. 8 comma 1 e 2 della stessa L.R. 18/2019, riservando la facoltà in capo ai comuni di individuare gli ambiti di territorio esclusi dall'applicazione di tale estensione, mediante deliberazione di consiglio comunale *“.. motivata anche in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi.”;*

PRESO ATTO che con l'art. 28 della L.R. 07/08/2020 n. 18/2020 avente per oggetto *“assestamento al bilancio 2020-2022 con modifica di legge regionali”* è stato prorogato alla data 31/12/2020 il termine per gli adempimenti comunali previsti dalla L.R. 18/2019, nonché sospesa l'efficacia delle D.G.R. nr. XI/3508 del 05/08/2020 e nr. XI/3509 del 05/08/2020 per novanta giorni dalla data di loro pubblicazione sul BURL (avvenuta in data 17/08/2020 sul BURL nr. 34 Serie Ordinaria);

PRESO ATTO inoltre che con l'art. 18 della L.R. 27/11/2020 n. 22/2020 avente per oggetto *“Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”* è stato prorogato alla data 30/04/2021 il termine per gli adempimenti comunali previsti dalla L.R. 18/2019;

DATO ATTO che il termine di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni nr. XI/3508 del 05/08/2020 e nr. XI/3509 del 05/08/2020 non riveste carattere perentorio e pertanto il consiglio comunale può deliberare anche dopo il suddetto termine;

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare ed agevolare i processi di trasformazione sul territorio volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, procedere al recepimento di alcune modifiche introdotte dalla L.R. 18/2019, rimandando gli ulteriori recepimenti all'adozione di successive deliberazioni di Consiglio Comunale;

RITENUTO, di escludere, ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater dell'art. 11 delle L.R. 12/2005, le seguenti zone del territorio comunale, come definite nei documenti costituenti il PGT, dall'applicazione degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 in quanto non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana ed al fine di tutelare il paesaggio:

- Ambiti esterni di matrice al tessuto urbano consolidato di matrice agricola costituiti da Ambiti Agricoli, Ambiti boschivi e PLIS del Lura;
- Ambito destinato a servizi sportivi – privato;
- Piani Attuativi;
- Ambiti di trasformazione del Documento di Piano del PGT;

RITENUTO inoltre, di escludere, ai sensi dei commi 5-ter dell'art. 11 delle L.R. 12/2005, il seguente immobile del territorio comunale dall'applicazione degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 in quanto edifici monumentali sottoposti a tutela e con scheda propria tra gli Ambiti di Trasformazione:

- AMBITO 1 \_Villa Porro Lambertenghi;

RITENUTO, sulla base delle peculiarità del territorio comunale, di confermare le percentuali degli incrementi volumetrici degli indici di PGT indicati nella D.G.R. nr. XI/3508 del 05/08/2020 in attuazione dell'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005, così come riportato nella tabella allegata (Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3508, gli elementi prestazionali o le dotazioni definite dai criteri della medesima DGR che consentono di usufruire delle premialità volumetriche, sono da intendersi come aggiuntivi e/o maggiormente performanti rispetto a quelli già dovuti per legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L.R. 12/2005, nel caso vengano perseguite più finalità, la somma degli incrementi volumetrici non può comunque superare il 20%;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 11 della L.R. 12/2005, eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 11 della suddetta legge regionale non sono cumulabili con quelli previsti dal medesimo comma 5;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 11 della L.R. 12/2005, sono comunque esclusi dai benefici di cui al comma 5 dell'art. 11 della L.R. 12/2005 gli interventi riguardanti le grandi strutture di vendita;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12/2005, i diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione, nonché, per i comuni sopra i 5.000 abitanti, quelli attribuiti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 11, sono commerciabili e vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana;

RITENUTO, sulla base delle peculiarità del territorio comunale, di confermare le percentuali di riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione) indicati nella D.G.R. nr. XI/3509 del 05/08/2020, in attuazione dell'art. 43 comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, così come riportato nella tabella allegata (Allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3509, gli elementi prestazionali o le dotazioni definite dai criteri della medesima DGR che consentono di usufruire delle riduzioni del contributo di costruzione, sono da intendersi come aggiuntivi e/o maggiormente performanti rispetto a quelli già dovuti per legge;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3509, non possono accedere alla riduzione di cui al comma 2-quinquies dell'art. 43 della L.R. 12/2005 gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscano di un finanziamento pubblico (eventuali agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un "finanziamento pubblico");

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3509, la riduzione del contributo di costruzione di cui ai criteri della suddetta DGR si somma ad ulteriori riduzioni previste dalla L.R. 12/2005, secondo le modalità indicate nella medesima DGR nr. XI/3509;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies della L.R. 12/2005, di applicare la maggiorazione percentuale del trenta per cento (30%) del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, D.P.R. 380/2001, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;

CONSIDERATO che il gli Ambiti tutela dei valori storico/ambientali dei nuclei di antica formazione del Comune di Cassina Rizzardi necessiterebbero di interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente finalizzati al riuso degli edifici stessi che risultano spesso sottoutilizzati e/o degradati;

CONSIDERATO che, per la conformazione compatta e sovrapposta del tessuto urbano del nucleo storico, gli interventi edilizi da attuare sugli edifici risultano particolarmente gravosi anche dal punto di vista economico a causa delle difficoltà tecniche di esecuzione degli interventi stessi;

RITENUTO necessario incentivare i processi virtuosi di recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente posto all'interno del perimetro degli Ambiti di tutela dei valori storico/ambientale dei nuclei di antica formazione, così come individuato nei documenti del PGT (Centro Storico Urbano\_ individuato in colore rosso negli elaborati grafici del vigente PGT);

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005, di applicare gli Ambiti di tutela dei valori storico/ambientali dei nuclei di antica formazione (Centro Storico Urbano\_ individuato in colore rosso negli elaborati grafici del vigente PGT) una riduzione dell'ottanta per cento (80%) degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori;

RITENUTO che non sussistono motivazioni per le quali procedere alla individuazione degli ambiti di territorio da escludere dall'applicazione del recupero dei piani terra (estensione delle norme per il recupero dei piani seminterrati ex L.R. 7/2017 introdotta dall'art. 8 comma 1 e 2 della stessa L.R. 18/2019);

RITENUTO, al fine di prevenire interventi di recupero di vani e locali seminterrati in situazioni in cui possano verificarsi fenomeni di risalita della falda, che su tutto il territorio comunale, le richieste di recupero dei vani e locali seminterrati ai sensi della legge Regionale 7/2017 vengano accompagnate da:

- Relazione di tecnico abilitato (geologo), che attesti la compatibilità della quota della falda con l'intervento di recupero di locali e vani terreni, ed illustri gli interventi in progetto per prevenire fenomeni di risalita di umidità ed infiltrazioni d'acqua dal sottosuolo;

- Apposita dichiarazione, a firma del richiedente, con cui si assuma ogni responsabilità in caso di episodi di allagamento dovuti alla risalita di acque dal sottosuolo.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 51-bis della L.R. 12/2005, allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l'utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico, nel rispetto delle condizioni stabilite dal suddetto articolo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n° 267, nonché ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del Regolamento Comunale;

VISTO il parere di regolarità favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lvo. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 31/2014 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 7/2017 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18/2019 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18/2020 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 22/2020 e s.m.i.;

Visto lo statuto del Comune di Cassina Rizzardi;

Con dodici voti favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, essendo dodici i consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto;

## **DELIBERA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 1) DI ESCLUDERE, ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater dell'art. 11 delle L.R. 12/2005, le seguenti zone del territorio comunale, come definite nei documenti costituenti il PGT, dall'applicazione degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 in quanto non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana ed al fine di tutelare il paesaggio:

- Ambiti esterni di matrice al tessuto urbano consolidato di matrice agricola costituiti da Ambiti Agricoli, Ambiti boschivi e PLIS del Lura;
  - Ambito destinato a servizi sportivi – privato;
  - Piani Attuativi;
  - Ambiti di trasformazione del Documento di Piano del PGT;
- 2) DI ESCLUDERE, ai sensi dei commi 5-ter dell'art. 11 delle L.R. 12/2005, il seguente immobile del territorio comunale dall'applicazione degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 in quanto edifici monumentali sottoposti a tutela e con scheda propria tra gli Ambiti di Trasformazione:  
AMBITO 1 \_Villa Porro Lambertenghi;
  - 3) DI CONFERMARE le percentuali degli incrementi volumetrici degli indici di PGT indicati nella D.G.R. nr. XI/3508 del 05/08/2020 in attuazione dell'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005, così come riportato nella tabella allegata (Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 4) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3508, gli elementi prestazionali o le dotazioni definite dai criteri della medesima DGR che consentono di usufruire delle premialità volumetriche, sono da intendersi come aggiuntivi e/o maggiormente performanti rispetto a quelli già dovuti per legge;
  - 5) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L.R. 12/2005, nel caso vengano perseguite più finalità, la somma degli incrementi volumetrici non può comunque superare il 20%;
  - 6) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 11 della L.R. 12/2005, eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 11 della suddetta legge regionale non sono cumulabili con quelli previsti dal medesimo comma 5;
  - 7) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 11 della L.R. 12/2005, sono comunque esclusi dai benefici di cui al comma 5 dell'art. 11 della L.R. 12/2005 gli interventi riguardanti le grandi strutture di vendita;
  - 8) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12/2005, i diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili e vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana;
  - 9) DI CONFERMARE le percentuali di riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione) indicati nella D.G.R. nr. XI/3509 del 05/08/2020, in attuazione dell'art. 43 comma 2-quinques della L.R. 12/2005, così come riportato nella tabella allegata (Allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 10) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3509, gli elementi prestazionali o le dotazioni definite dai criteri della medesima DGR che consentono di usufruire delle riduzioni del contributo di costruzione, sono da intendersi come aggiuntivi e/o maggiormente performanti rispetto a quelli già dovuti per legge;

- 11) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3509, non possono accedere alla riduzione di cui al comma 2-quinquies dell'art. 43 della L.R. 12/2005 gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscano di un finanziamento pubblico (eventuali agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un "finanziamento pubblico");
- 12) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della DGR nr. XI/3509, la riduzione del contributo di costruzione di cui ai criteri della suddetta DGR si somma ad ulteriori riduzioni previste dalla L.R. 12/2005, secondo le modalità indicate nella medesima DGR nr. XI/3509; DI APPLICARE, ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies della L.R. 12/2005, la maggiorazione percentuale del trenta per cento (30%) del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, D.P.R. 380/2001, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
- 13) DI APPLICARE per gli Ambiti di tutela dei valori storico/ambientali dei nuclei di antica formazione (Centro storico Urbano individuato in colore rosso nel vigente PGT), ai sensi dell'art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005, una riduzione dell'ottanta per cento (80%) degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori;
- 14) DI STABILIRE che non sussistono motivazioni per le quali procedere alla individuazione degli ambiti di territorio da escludere dall'applicazione del recupero dei piani terra (estensione delle norme per il recupero dei piani seminterrati ex L.R. 7/2017 introdotta dall'art. 8 comma 1 e 2 della stessa L.R. 18/2019);
- 15) DI RITENERE, al fine di prevenire interventi di recupero di vani e locali siti al piano terra di edifici esistenti, in situazioni in cui possano verificarsi fenomeni di risalita della falda, che su tutto il territorio comunale, le richieste di recupero dei vani e locali seminterrati ai sensi della legge Regionale 7/2017 vengano accompagnate da:
  - Relazione di tecnico abilitato (geologo), che attesti la compatibilità della quota della falda con l'intervento di recupero di locali e vani ai piani terreni, ed illustri gli interventi in progetto per prevenire fenomeni di risalita di umidità ed infiltrazioni d'acqua dal sottosuolo;
  - Apposita dichiarazione, a firma del richiedente, con cui si assuma ogni responsabilità in caso di episodi di allagamento dovuti alla risalita di acque dal sottosuolo.
- 16) DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 51-bis della L.R. 12/2005, allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l'utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico, nel rispetto delle condizioni stabilite dal suddetto articolo;
- 17) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi dell'Area Urbanistica l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con dodici voti favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, essendo dodici i consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.  
18.08.2000 n°267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 29**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente**

Oggetto: **ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 IN MERITO A:INCREMENTI DELL'INDICE DI EDIFICABILITA';MODULAZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;INDIVIDUAZIONE AMBITI ESCLUSI DAL RECUPERO DEI PIANI TERRA.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche ai sensi dell'art.4 del Regolamento dei Controlli Interni

Data 22/12/2020

Il Responsabile di Settore  
Cristina Dosso

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Francesca Curtale

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
BONINO PIERGIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ASSUNTA TORRE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassina Rizzardi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Piergiorgio Bonino;1;13746008  
Assunta Torre;2;17566933



# COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Provincia di Como

## DELIBERA N. 26 del 29/12/2020

OGGETTO: ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 IN MERITO A:INCREMENTI DELL'INDICE DI EDIFICABILITA';MODULAZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;INDIVIDUAZIONE AMBITI ESCLUSI DAL RECUPERO DEI PIANI TERRA.

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 21/01/2021 al 05/02/2021 ed è divenuta esecutiva il 29/12/2020.

Il Segretario Generale  
Miriam Marzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassina Rizzardi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Miriam Marzo;1;16492089